

STATUTO

ALLEGATO	44	AL
N.	30790	DI REP.
E AL N.	16087	DI FACC.

Della Società Consortile a Responsabilità Limitata "FORMA FUTURO Società Consortile a responsabilità limitata" abbreviabile in "FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l."

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del C.C. una società consortile in forma di società a responsabilità limitata con la denominazione "FORMA FUTURO Società Consortile a responsabilità limitata" abbreviabile in "FORMA FUTURO Soc. Cons. r.l."

Articolo 2 - SEDE

La Sede è nel comune di Parma all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Sono inoltre istituite sedi secondarie con rappresentanza stabile in Fidenza e Fornovo Taro, anch'esse all'indirizzo risultante dalla eseguita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato o all'estero. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

I Soci si impegnano ad assicurare tutte le attività e le opportunità di sviluppo per ciascuna delle tre sedi e per i territori che sulle stesse insistono. Qualsiasi decisione che interessa le tre sedi attuali in termini di ampliamento, ridimensionamento o soppressione rientrano nell'esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.

I Soci si impegnano a destinare una quota non inferiore al 30% dello stanziamento annuale destinato alla formazione del personale a favore delle attività di formazione



rese da Forma Futuro.

Articolo 3 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2045 (duemilaquarantacinque), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Articolo 4 - OGGETTO

La società è costituita per lo svolgimento della funzione di gestione delegata agli enti locali in materia di formazione professionale ai sensi delle leggi nazionali e della legge regionale dell'Emilia Romagna del 30 giugno 2003 n° 12 e successive modificazioni alle quali il presente statuto automaticamente si adegua.

La Società ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, universitario e post-universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse, e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

A queste attività si potranno affiancare tutte le attività legate alla gestione e allo sviluppo del "capitale umano" nelle organizzazioni sia pubbliche che private: dalla ricerca e selezione anche attraverso sistemi e metodologie standardizzate per l'approfondimento dei sistemi di competenze, alla formazione professionale e manageriale, ai servizi consulenziali e al supporto tecnico-specialistico per la gestione del rapporto di lavoro, nonché dei sistemi di valutazione dei risultati e di riconoscimento della partecipazione attiva e del merito.

La società può compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività:

- porre in essere convenzioni con enti, dipartimenti e istituti, anche universitari, sia italiani che esteri;
- attivare rapporti di alta consulenza giuridico-amministrativa sia per lo svolgimento della propria attività amministrativa che per le attività di formazione;
- compiere operazioni commerciali ed industriali, bancarie, ipotecarie ed

- immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie ;
 - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
 - assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società o imprese costituite o costituende aventi scopi affini, analoghi o comunque connessi al proprio sia direttamente che indirettamente, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dalle ulteriori leggi in materia;
 - partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

Articolo 5 – SOCI

Possono fare parte della società gli enti pubblici, territoriali e non, gli enti privati, le associazioni di categoria, le cooperative, i consorzi e tutti gli enti o soggetti che abbiano interesse per l'attività svolta dalla società.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con decisione dei soci, i quali avranno diritto di opzione in proporzione alle quote da ciascuno detenute; la decisione dei soci di aumento del capitale sociale, che dovrà risultare da verbale redatto da notaio, deve essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 del C.C.

L'ammissione di nuovi soci, da attuare mediante aumento del capitale sociale, è soggetta a gradimento preventivo da parte dell'assemblea ordinaria, che decide a maggioranza qualificata dei due terzi del capitale.

I soci sono obbligati a rispettare incondizionatamente le disposizioni contenute nello statuto e negli altri atti della società e le deliberazioni legittimamente adottate da suoi organi.

Articolo 6 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio, trascorso un anno dalla data del suo ingresso nella società e nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla società con effetto dalla chiusura dell'esercizio sociale in corso, dandone comunicazione al presidente del consiglio di



amministrazione a mezzo lettera raccomandata a. r. con un preavviso di almeno sei mesi.

In difetto del termine di preavviso previsto sopra, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio sociale successivo.

Il socio recedente deve comunque adempiere completamente a tutte le obbligazioni assunte verso la società, verso gli altri soci e verso i terzi alla data in cui il recesso ha effetto.

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del valore patrimoniale netto risultante dal bilancio di esercizio, in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Il diritto di recesso compete in ogni momento:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta senza il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili.

In mancanza di riserve disponibili, andrà ridotto in misura corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del C.C. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto la società viene posta in liquidazione.

Articolo 7 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione

d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera da adottarsi esclusivamente con il metodo assembleare di cui all'art 15. Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare il collegio arbitrale di cui all'art 31 del presente statuto affinché si pronunci in merito all'esclusione.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applica le disposizioni del precedente art. 6 in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Articolo 8 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è deliberato in € 99.000,00 (novantanovemila/00), suddiviso in quote di € 100,00 (cento/00) ciascuna.

Gli apporti di capitale che hanno natura diversa da quella monetaria saranno valorizzati attraverso apposite verifiche effettuate da tecnici e professionisti individuati e scelti dalla società. La valutazione che ne deriva sarà condivisa e accettata dalla società e dal socio che lo apporta e sarà approvata dall'organo di controllo con parere motivato.

Articolo. 9 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito:

- dai contributi versati dai soci; tali contributi potranno essere determinati annualmente con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio;
- dai contributi periodici in denaro che saranno richiesti a soci, per contribuire alle spese di funzionamento della Società e per il conseguimento delle finalità

consortili;

- da contributi e donazioni erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o privati;
- dagli utili di bilancio di cui all'art. 27 del presente statuto.

Con decisione dei soci, i medesimi possono essere tenuti a versare un contributo annuale in denaro in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o il reintegro del fondo consortile, stabilendone modalità e termini, nel caso lo stesso abbia a subire perdite.

Per tutta la durata della loro partecipazione alla Società i singoli soci non possono chiedere la divisione del fondo consortile ed i loro creditori particolari non possono far valere diritti sul fondo.

Articolo 10 – VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481-2481bis-2481ter C.C.) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. In tal caso il valore del capitale apportato sarà determinato secondo quanto previsto al precedente art. 8. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter C.C.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 6 del presente statuto.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482-2482bis-2482ter-2482quater C.C.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle

osservazioni dell'organo di controllo qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 11 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 C.C.

Articolo 12 - PARTECIPAZIONI

La partecipazione di ciascun socio non può essere di ammontare inferiore ad Euro 100,00 (cento/00) o multipli di esso.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli art. 1105 e 1106 del C.C.



Articolo 13 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Il socio, che intende vendere in tutto o in parte la propria quota o i diritti di opzione relativi alla sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, deve informarne con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo che ne darà comunicazione immediata, e, comunque, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente

rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In considerazione dello scopo consortile della società e del conseguente divieto di distribuzione di utili fra i soci, il rimborso della quota non può comunque essere superiore al valore patrimoniale netto della quota risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Entro novanta giorni da quello in cui stata è fatta la comunicazione all'Organo Amministrativo, i soci, dovranno comunicare, a mezzo di lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari.

In tale caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile purché a condizioni identiche a quelle offerte.

Tuttavia l'alienazione a terzi non soci è soggetta al gradimento preventivo sull'ente acquirente da parte dell'assemblea dei soci, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di non alienazione.

Le quote di partecipazione del capitale sociale non possono essere trasferite a titolo gratuito, sottoposte a pegno e costituite comunque in garanzia o essere assoggettate a costituzione di usufrutto, se non con il consenso dell'assemblea ordinaria, che decide a maggioranza assoluta con atto motivato in caso di diniego.

Articolo 14 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione del compenso dell'organo amministrativo e dell'organo di

- controllo, nonché gli indirizzi per la determinazione dei compensi per le ulteriori cariche stabilite dal Cda;
- e) l'autorizzazione all'acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed enti;
 - f) il gradimento sui nuovi soci e le autorizzazioni per le altre operazioni indicati all'art. 13;
 - g) l'approvazione, su proposta del presidente del consiglio di amministrazione, delle convenzioni pluriennali;
 - h) le modificazioni dell'atto costitutivo;
 - i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Con riferimento alle materie di cui alle lettere h) ed i), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo art. 15.

In ogni altro caso, invece, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che con il metodo assembleare, anche con il metodo della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, sia che esse vengano adottate con il metodo assembleare sia che esse vengano adottate con il metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto, i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466 C.C.) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 15 - DECISIONI DEI SOCI: METODO ASSEMBLEARE

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata AR, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata AR).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In caso di delega la stessa sarà espressa per iscritto e consegnata al presidente dell'Assemblea che la conserverà agli atti. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Comunale in carica.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spetta il diritto di voto, iscritti nel libro dei soci alla data della riunione assembleare.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 C.C.

Gli enti e le società legalmente costituiti, possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati, o da altro amministratore designato dagli altri amministratori presenti.

Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

L'assemblea, regolarmente costituita a sensi del comma precedente, delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dall'art. 2 ultimo comma e dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 C.C. (modificazioni dell'atto costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano oltre ai votanti anche gli astenuti).

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nel caso di mancato raggiungimento dei quorum deliberativi previsti in precedenza, validi per la prima e seconda convocazione, in terza convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia la percentuale di capitale sociale rappresentato; in tal caso la decisione è validamente assunta con il voto favorevole del 51% del capitale rappresentato in Assemblea.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti, escluse le votazioni su persone che sono, ordinariamente, in forma segreta.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni effettuate dai presenti pertinenti all'ordine del giorno, e a richiesta dell'interessato, potranno essere trascritte memorie scritte dallo stesso.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

H) AUDIO/VIDEO-ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 16 - DECISIONI DEI SOCI: METODO DELLA CONSULTAZIONE SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo, come precisato nell'art. 14 del presente statuto, è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare sopradescritto all'art. 15.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.



Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
- la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.
- Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
 - l'argomento oggetto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. (Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti).

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Articolo 17 - AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.

Ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 2449 C. C., gli amministratori nominati dagli enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

La durata in carica degli amministratori è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) sono rieleggibili.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un amministratore nominato da un ente pubblico, lo stesso viene sostituito con le stesse funzioni da un nuovo amministratore, nominato dallo stesso ente pubblico, cui era stata demandata la nomina dell'amministratore cessato.

Il nuovo amministratore così nominato resta in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio di cui fa parte.

Il Segretario Generale del Comune capoluogo di Provincia partecipa al Consiglio di Amministrazione con il ruolo di Segretario e consulente giuridico-amministrativo.

Salvo contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati da divieto di cui all'art. 2390 C.C. (divieto di concorrenza).

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.



Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un eventuale indennità annuale da determinarsi dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di nomina o anche successivamente.

Articolo 18 – DECISIONI DEL CdA: METODO COLLEGIALE

Il CdA si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dall'organo di controllo oppure da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il presidente convoca il CdA, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del CdA e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo.

Le riunioni di CdA sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il CdA può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del CdA devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

Il CdA, nell'ambito delle linee strategiche e programmatiche approvate dall'Assemblea può delegare per specifiche materie e/o obiettivi, il potere di rappresentanza legale e i poteri di gestione a un Amministratore delegato. Il CdA nel conferire la delega all'Amministratore delegato ne determina il contenuto, i limiti, le modalità di esercizio della delega e le modalità di rendicontazione rispetto agli obiettivi assegnati. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 C.C.

L'Amministratore delegato, previa autorizzazione specifica del CdA, può avvalersi nell'esercizio della delega, di collaboratori in staff in relazione alle esigenze organizzative e alle specifiche competenze.

Il CdA può infine nominare comitati tecnici e procuratori speciali, determinandone i poteri e i compensi.

Il CdA può conferire incarichi operativi agli amministratori in ragione delle loro specifiche competenze. Il compenso per gli incarichi sarà determinato in rapporto alle attività e alle risorse disponibili per le stesse dai progetti finanziati o dalla programmazione a mercato. Il Presidente del CdA relazionerà ai Soci annualmente sugli incarichi conferiti e sui relativi compensi.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Articolo 19 – DECISIONI DEL CdA: METODO DELLA CONSULTAZIONE

SCRITTA E/O DEL CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni del CdA, possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 C.C. ultimo comma, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto.

L'adozione del metodo della consultazione scritta ovvero del consenso espresso per iscritto in alternativa al metodo collegiale è proposta da presidente del CdA e tale scelta deve essere condivisa da tutti gli amministratori; pertanto qualora uno o più amministratori manifestino la preferenza del metodo collegiale, le decisioni dovranno essere adottate con tale modalità.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti ;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i tre giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Uno o più amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Articolo 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il CdA è munito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatte salve le limitazioni di cui all'art.18 e può pertanto compiere tutti gli atti di gestione che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quanto riservato all'assemblea dalla legge o dal citato art. 18.

Articolo 21 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società spetta al presidente del CdA con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del CdA e dell'assemblea, salvo che non sia deliberato diversamente.

Il presidente del CdA rappresenta inoltre la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze in ogni sede amministrativa e giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cessazione, nominando allo scopo avvocati e procuratori.

Nei casi di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni vengono svolte dal vice presidente o, in sua assenza dal consigliere più anziano in età.

La rappresentanza della società spetta altresì a coloro cui il CdA abbia delegato i propri poteri a norma del presente statuto.

Articolo 22 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e

fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Articolo 23 - DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare (nonché averne copia), anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 24 - ORGANO DI CONTROLLO

Quando obbligatorio per legge o per volontà dei soci, quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art. 14, possono nominare:

- o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 25 del presente Statuto;
- o un Revisore Contabile, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 26 del presente Statuto;

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 C.C. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 25.

Articolo 25 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni(artt.2397 e ss. C.C.)

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis C.C. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito

presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 C.C.. La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di all'art. 2409 C.C..

Articolo 26 - REVISORE CONTABILE

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 C.C.) il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies C.C.

Articolo 27 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dalla legge: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare

nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 28 – UTILI

Lo scopo consortile della società configura quell'interesse dei soci che giustifica l'assenza di finalità lucrative.

E' pertanto tassativamente vietata la distribuzione di utili ai soci.

Gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, dopo l'assegnazione al fondo di riserva ordinaria della quota stabilita per legge, sono destinati dall'assemblea al fondo consortile di cui all'art 9 del presente statuto per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.

Articolo 29 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 C.C. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione del patrimonio sociale ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa

eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter C.C.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

L'attivo eventualmente risultante dalla liquidazione è ripartito fra i soci in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale fino alla concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili versati.

L'eventuale eccedenza deve essere devoluta a favore di enti aventi finalità analoghe a quelle della società.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.)

Articolo 30 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Parma, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. Del D.Lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Parma, che provvederà alla nomina di un collegio arbitrale nominato dalla Camera Arbitrale stessa.

Articolo 31 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci;

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to: Giovanni Capece.

F.to: Carlo Maria Canali.



Registrato il giorno 29 aprile 2011 al n. 7085 presso l'Ufficio del Registro di Parma con euro 324,00

E' copia conforme all'originale nei miei rogiti, firmato a norma di legge, che si rilascia, su istanza del richiedente, in esenzione da imposta di bollo, per l'uso di cui all'art. 5, Tab. all. B al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

Parma, 27 maggio 2011

ammant

(dott. not. *Carlo Notari*)



rf